

REPUBBLICA ITALIANA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
Codice Identificativo di Gara (CIG) 8556693670

TRA

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile**, con sede in Roma, Via Ulpiano 11, C.F. 97018720587, nella persona del, nella sua qualità di, nato/a....., il, giusta decreto del, n. di rep., (di seguito per brevità anche “Committente” o “Dipartimento” o “Amministrazione”),

E

La società, sede legale in (....),, capitale sociale Euro, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto (.....), Via in persona del legale rappresentante, **(eventuale)** nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito con atto a rogito del notaio in, Dott., repertorio n., con la mandante con sede legale in, Via, capitale sociale Euro, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in,, e la mandante, con sede legale in,, capitale sociale Euro, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in,, (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Società” o “Broker”)

Di seguito definite anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”

Il presente schema di contratto sarà utilizzato per la stipula previa integrazione in base ai contenuti dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario.

INDICE

PREMESSE.....	3
ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	3
ART. 2 –OGGETTO.....	4
ART. 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	5
ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE.....	5
ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO DALLA SOCIETÀ.....	7
ART. 7 - OBBLIGHI DEL BROKER	8
ART. 8 – OBBLIGHI DEL DIPARTIMENTO.....	9
ART. 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	9
ART. 10 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE.....	10
ART. 11 – PAGAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI.....	10
ART. 12 – PROVVIGIONI.....	11
ART. 13 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11
ART. 14 – CLAUSOLE PENALI.....	12
ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE.....	13
ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	16
ART. 17 - RISARCIMENTO DANNI E ASSICURAZIONE.....	16
ART. 18 - SUBAPPALTO.....	17
ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	17
ART. 20 – RECESSO.....	18
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18
ART. 22 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI.....	22
ART. 23 - COMUNICAZIONI.....	22
ART. 24 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.....	23
ART. 25 - CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE.....	23
ART. 26 – ALLEGATI.....	23
ART. 27- CLAUSOLE VESSATORIE.....	26

PREMESSE

- a) Il Committente, con determina a contrarre di cui al decreto a contrarre Rep. n. ha indetto una procedura aperta (.....) ai sensi degli artt. 36, 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche Codice) per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile per un periodo di cinque anni;
- b) il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il.....;
- c) con il suddetto decreto la Dott.ssa Loredana Travierso è stata individuata Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2006 n. 50;
- d) con verbale n. del la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- e) Con decreto n. del, ha approvato la graduatoria provvisoria, aggiudicando l'appalto in favore della Società;
- f) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- g) l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 del Codice;
- h) Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e in particolare ha presentato:
- la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata in data da.....mediante garanzia fideiussoria avente numero, del valore di €
 - la polizza assicurativa della responsabilità Civile Professionale prevista dall'art. 112, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i. rilasciata in datada avente numero, con massimale per sinistro pari ad euroe globalmente di euro
- i) il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come tutti gli allegati, nonché la dichiarazione del legale rappresentante.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

1. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217

del medesimo D.lgs.;

3. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
4. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
5. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
6. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
7. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
8. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
9. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
10. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dal Dipartimento - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dalla Società, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dalla Società ed accettate dal Dipartimento per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.

In caso di discordanza tra le regole contrattuali espresse nel presente contratto e quanto espresso in sede di Capitolato Tecnico, prevarranno quelle più favorevoli per l'Amministrazione.

Il Dipartimento, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

È designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Loredana Travierso.

ART. 2 OGGETTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa per il Dipartimento, da rendere nel rispetto della normativa vigente e in particolare del D.lgs. 7 settembre 2005/209, nonché del regolamento ISVAP n. 5/2006, del capitolato e dell'offerta presentata dalla Società in sede di gara. Tale servizio, in particolare, ha ad oggetto:
 - A. Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa per le coperture nell'ambito dell'attività **ordinaria** del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005 e s.m.i. e dei relativi Regolamenti IVASS finalizzati a:
 - Stipula dei nuovi contratti assicurativi del Dipartimento della protezione civile e alla collaborazione nella gestione ed esecuzione degli stessi;
 - Gestione dei sinistri delle nuove coperture;come meglio specificato al successivo paragrafo 7.1 del capitolato tecnico;
 - B. Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa per le coperture nell'ambito dell'attività **emergenziale** del Dipartimento della protezione civile finalizzate a:

- consulenza specialistica per la definizione delle esigenze assicurative e nel reperimento delle polizze necessarie nelle situazioni di emergenza, come meglio specificato nel successivo paragrafo 7.2 del capitolato tecnico;
- 2. In virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica che costituiscono parte integrante del presente contratto.
- 3. Le suddette attività dovranno essere eseguite nei limiti e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico nonché nell'offerta tecnica, che formano parte integrante del presente contratto.
- 4. Rientrano altresì nell'oggetto del contratto tutte le ulteriori attività connesse ai servizi in oggetto secondo le normali consuetudini del ramo di attività.

ART. 3

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Il Dipartimento si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Broker prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; il Dipartimento comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. Il Dipartimento si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, il Dipartimento comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il Dipartimento eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Il Dipartimento si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Dipartimento potrà imporre al Broker un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Broker non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Broker se non è stata approvata dal Dipartimento nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Broker, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ART. 4

DURATA CONTRATTUALE

1. Il contratto ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di notifica della registrazione del relativo decreto approvativo da parte degli Organi di Controllo, ai sensi delle vigenti norme di contabilità di Stato, con l'obbligo di gestione, anche dopo la scadenza del Contratto, delle singole intermedie polizze, anche eventualmente prorogate, fino alla loro data di scadenza, e, comunque, fino alla chiusura dell'ultimo sinistro relativo alle coperture assicurative intermedie dal Broker aggiudicatario fino alla loro completa definizione.
2. Nel caso di esecuzione anticipata, la predetta durata decorrerà dalla data di presa in carico del servizio.
3. Il Dipartimento si riserva di ricorrere alla proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente.
4. È fatta salva la facoltà di recesso come di seguito indicato.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Dipartimento si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime in un apposito verbale. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.
6. Si precisa che ove richiesto dal Dipartimento, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei due mesi successivi alla stipula, il Broker affianca il precedente aggiudicatario del servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire conoscenze, informazioni e documenti necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti e alla gestione delle pratiche o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente. Parimenti, alla scadenza del presente contratto il Broker si impegna a garantire senza oneri per il Committente, due mesi, di affiancamento, nel rispetto delle anzidette modalità, al futuro aggiudicatario del servizio.

ART. 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La prestazione dei servizi dovrà eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'offerta e negli altri atti di gara, con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.
2. Il Broker istituisce una struttura organizzativa, dedicata all'espletamento del servizio coordinata da un Responsabile del servizio per tutte le attività che dovrà assumere, ivi compresa la piena responsabilità dei rapporti con il Dipartimento della Protezione civile. Nella struttura dedicata il Broker inserisce uno Specialista sinistri.
3. Il Responsabile del servizio riferirà periodicamente in merito all'esecuzione delle attività contrattuali al Capo Progetto nominato dal Dipartimento della Protezione Civile.
4. Il Broker si obbliga a garantire, nell'ambito della Attività Ordinaria la continua reperibilità del Responsabile del Servizio, o suo delegato, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì-venerdì dalle 9,00 alle 18,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia e nell'ambito dell'Attività Emergenziale si obbliga a garantire la continua reperibilità del Responsabile del Servizio, o suo delegato, sia nei giorni lavorativi che nei giorni festivi per l'intero

arco della giornata (24 ore) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.

5. Il Broker si obbliga a garantire, nell'ambito della **Attività Ordinaria** la continua reperibilità del **Responsabile del Servizio**, o suo delegato, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì-venerdì dalle 9,00 alle 18,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia e **nell'ambito dell'Attività Emergenziale** il Broker si obbliga a garantire la continua reperibilità del Responsabile del Servizio, o suo delegato, sia nei giorni lavorativi che nei giorni festivi per l'intero arco della giornata (24 ore) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.
6. il Broker si obbliga a garantire, nell'ambito della Attività Ordinaria la continua reperibilità dello **Specialista sinistri**, o suo delegato, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (lunedì- venerdì dalle 9,00 alle 18,00) con adeguata sostituzione per periodi di ferie o malattia.
7. Il Dipartimento si riserva, motivando, di chiedere la sostituzione o integrazioni delle risorse impiegate con specifiche competenze.
8. Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione della fornitura dovranno comunque essere concordate preventivamente con il Dipartimento, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, fermo restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento, senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento.

ART. 6

PERSONALE IMPIEGATO DALLA SOCIETÀ

1. La disciplina di cui al presente articolo varrà per il Broker, in quanto applicabile, ed in particolare per il personale impiegato dal rappresentante italiano in esclusiva, di cui al precedente art. 2.
2. Il Broker è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3 d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
3. Il Broker si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare il citato contratto collettivo anche dopo la loro scadenza e fino alla sua sostituzione. Gli obblighi relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro suddetti vincola il Broker anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
4. Per le prestazioni richieste il Broker si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
5. È a carico del Broker l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Dipartimento, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute

dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Dipartimento da qualsivoglia onere e responsabilità.

6. In caso di violazione degli obblighi sopradetti, il Dipartimento, previa comunicazione alla Società delle inadempienze denunciate dalle competenti Autorità, potrà sospendere l'emissione del mandato di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dalle Autorità stesse. Per detta sospensione il Broker non potrà proporre eccezioni al Dipartimento, né pretendere alcun risarcimento.
7. Il Broker riconosce al Dipartimento la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Dipartimento stesso non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Broker si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento e a garantire la continuità del team di lavoro.
8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio di cui al precedente articolo, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno della Società ovvero nell'ambito dei rapporti tra la stessa e il Dipartimento, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Dipartimento ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte del Dipartimento iii) inserite nell'organizzazione del Dipartimento.
9. Il Dipartimento si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte Responsabile del Servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
10. La Società si impegna inoltre a garantire al Dipartimento che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale, si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico del Dipartimento nell'ambito della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Dipartimento.

ART. 7

OBBLIGHI DEL BROKER

1. Il Broker si obbliga a:
 - a) svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse del Dipartimento, nel rispetto delle indicazioni ricevute;
 - b) non assumere qualsivoglia iniziativa che non sia preventivamente concordata con il Dipartimento,
 - c) non stipulare o sottoscrivere atti e/o documenti che possano in qualche modo impegnare il Dipartimento senza apposita e preventivamente indicazione in merito;
 - d) comunicare al Dipartimento, tempestivamente, ed in ogni caso non oltre il termine massimo di 10 giorni dal perfezionamento dei relativi atti, ogni modifica inerente a assetti proprietari, della propria struttura, dei propri rappresentanti, nonché degli organismi tecnici e amministrativi della stessa e a produrre, in tali casi, anche la documentazione suppletiva

eventualmente richiesta dal Dipartimento. Il Broker si impegna altresì a comunicare tempestivamente e non oltre entro 5 giorno dalla relativa notifica, l'eventuale avvio da parte dell'IVASS di procedimenti sanzionatori amministrativi e/o disciplinari nei confronti dei propri legali rappresentanti;

- e) assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. n. 81/2008) adottando ed osservando nell'effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando il Dipartimento da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose;
 - f) garantire l'idoneità, l'onestà, l'affidabilità, la riservatezza e la correttezza di comportamento del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto;
 - g) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. a tal fine, fermo quanto previsto al successivo art. 11, si impegna a:
 - comunicare al Dipartimento tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone da delegate ad operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, il Broker si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Il Broker si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - garantire che gli strumenti di pagamento, riportino, in relazione a ciascuna transizione inerente il presente appalto, il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto cui i premi assicurativi si riferiscono.
2. Il Broker accetta che la comunicazione a lui effettuata in merito al pagamento polizze assicurative, da lui curate, abbia valore, per il Dipartimento nei confronti della Compagnia di Assicurazioni di quietanza liberatoria.

ART. 8

OBBLIGHI DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento si impegna a comunicare tempestivamente al Broker qualsiasi accadimento che:
 - rappresenti sinistro attivo o passivo;
 - comporti variazioni di rischio.

ART. 9

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. La Società ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Dipartimento, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Dipartimento di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. La Società è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ART. 10

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che possano violare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Dipartimento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Dipartimento, manlevando e tenendo indenne quest'ultimo.

ART. 11

PAGAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

1. Il pagamento da parte del Dipartimento dei premi relativi ai contratti assicurativi, sarà effettuato per il tramite del Broker.
2. Questo si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto del Dipartimento, nei termini e nei modi convenuti e comunque non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello del pagamento da parte del Dipartimento. Ai fini del pagamento, il Dipartimento effettua nei confronti del Broker le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il Dipartimento – previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie assicuratrici interessate- provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi, detraendo l'importo corrispondente alla provvigione dovuta al Broker. Tale ultimo importo sarà versato ai competenti enti previdenziali o agenzie fiscali, o eventualmente allo stesso Broker, entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che l'Aggiudicatario comunicherà al Dipartimento. Il pagamento al Broker produce effetto liberatorio per il Dipartimento.
4. Gli strumenti di pagamento tra Dipartimento e Broker e tra Broker e Compagnie assicurative dovranno recare l'indicazione del CIG di cui al presente contratto nonché del CIG relativo alla polizza attivata, con indicazione distinta degli importi relativi ai premi assicurativi e degli importi per provvigioni.

5. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 12 PROVVIGIONI

1. I servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti con provvigione pari al%.
2. La remunerazione del Broker - mediante provvigione applicata ai premi assicurativi – è ad esclusivo carico delle Compagnie assicurative. Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non comporterà dunque per il Dipartimento il pagamento di alcun compenso, indennità o rimborso a qualunque titolo, ragione o causa derivanti direttamente o indirettamente dall'assunzione e dall'esecuzione dell'incarico.
3. I servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti, come da consuetudini di mercato, dalle Compagnie assicuratrici, con provvigione pari alla percentuale definita in sede di aggiudicazione. Detta provvigione sarà applicata ai contratti assicurativi conclusi a seguito delle successive procedura di gara (come specificato nei relativi bandi) in cui ci si avvarrà della collaborazione del Broker.

ART. 13 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. La Società, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire negli eventuali contratti o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. La Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Dipartimento e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. La Società si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Dipartimento e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Il Dipartimento verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il Dipartimento si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili al presente contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Broker, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Broker medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ART. 14

CLAUSOLE PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo nell'erogazione dei servizi relativi all'attività ordinaria del Dipartimento, di cui all'art 7.1 del Capitolato Tecnico, rispetto alla tempistica indicata dal Broker in sede di offerta, si applica una penale pari allo 0,3 per mille del valore stimato dell'appalto.
2. Per ogni giorno di ritardo nell'erogazione dei servizi relativi all'attività emergenziale del Dipartimento di cui all'art 7.2 del Capitolato Tecnico, rispetto alla tempistica indicata dal Broker in sede di offerta, si applica una penale pari allo 1 per mille del valore stimato dell'appalto.
3. Per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di qualsiasi altra obbligazione prevista nella documentazione di gara e nel presente contratto si applica una penale pari allo 0,3 per mille del valore stimato dell'appalto.
4. Al fine dell'applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta del Dipartimento, cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare

controdeduzioni scritte e documentate entro 5 giorni lavorativi dalla notifica. Le penali verranno inderogabilmente applicate se l'aggiudicatario non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio del Dipartimento, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento e notificata per iscritto all'aggiudicatario.

5. Il Dipartimento, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della cauzione definitiva. In tal caso, l'aggiudicatario si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa in misura corrispondente all'importo escusso. In caso di inadempimento a tale obbligo il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto (entro 10 giorni dalla richiesta).
6. Il Dipartimento potrà applicare penali nei confronti dell'aggiudicatario sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore presunto dell'appalto. Ulteriori inadempimenti daranno luogo alla risoluzione del contratto.
7. Resta in ogni caso salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento danni e alla risoluzione anticipata del contratto.

ART. 15

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) mancato avvio del servizio alla data stabilita;
 - b) reiterata e grave violazione da parte dell'aggiudicatario della normativa vigente applicabile al servizio, delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, nonché delle condizioni, termini, modalità e costi di cui all'offerta;
 - c) salvo quanto previsto dall'art 110 comma 3 del codice, fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale e concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis della legge fallimentare, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - d) cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste all'art. 106 e 110 del D. Lgs. 50/2016;
 - e) superamento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore dell'appalto);
 - f) frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
 - g) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - h) grave e reiterata violazione delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa del personale;
 - i) mancato pagamento dei premi della polizza assicurativa di cui all'art. 13 del presente Capitolato tecnico;
 - j) mancato reintegro della garanzia definitiva di cui al precedente art. 17, nei tempi prescritti dal Dipartimento;

- k) reiterata violazione delle disposizioni di cui al precedente art. 8 in merito alla sostituzione del personale addetto al servizio.
 - l) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
 - m) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - n) sono state superate le soglie fissate dal Dipartimento nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
 - o) La Società si è trovata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - p) La Società ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - q) Il servizio di che trattasi non doveva essere affidato alla Società in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
 - r) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - s) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Dipartimento, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - t) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Società ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - u) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
2. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) il venir meno dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) per perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente o per rinuncia all'iscrizione da parte dell'intermediario;
 - c) il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- d) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
4. Nel caso in cui il Dipartimento accerti un grave inadempimento della Società ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti alla Società e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali la Società dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, il Dipartimento ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società; resta salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 5. Qualora la Società ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Dipartimento assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali la Società deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con la Società, qualora l'inadempimento permanga, il Dipartimento potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 6. In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Dipartimento, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Dipartimento stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 7. Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
 8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, il Dipartimento incamererà la garanzia definitiva.
 9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
 10. L'aggiudicatario rinuncia fin da ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
 11. In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo all'aggiudicatario l'obbligo di trasferire in forma adeguata agli Uffici di riferimento dell'Amministrazione, o al Broker subentrante su richiesta del Dipartimento i dati e i documenti in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute, nonché di ottemperare all'obbligo imposto dall'ultimo comma dell'art. 13 del presente Capitolato tecnico, ovvero fornire il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Dipartimento o a terzi da questo designati.
 12. Ove si verificano le circostanze di cui commi precedenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il Dipartimento si riserva la facoltà di interpellare i soggetti presenti nella graduatoria di cui alla presente procedura di gara, in ordine di merito, e di stipulare il nuovo contratto per il servizio di brokeraggio di cui all'art. 2 del presente Capitolato tecnico con il primo

soggetto che accetti le medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 16

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, l'Impresa ha costituito in favore del Dipartimento la cauzione definitiva n.del.....prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 rilasciata da per un importo di euro
2. Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 103 del citato Decreto
3. Resta fermo in ogni caso il diritto del Dipartimento al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e comunque fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia sarà progressivamente svincolata con cadenza annuale, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, con le modalità di cui al comma 5 del suddetto art. 103.
5. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la verifica da parte del dipartimento del rispetto degli obblighi nascenti dal contratto o a esso correlati ai sensi di legge e a seguito del rilascio alla Società del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016.
6. Il Broker è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Dipartimento si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Dipartimento. In caso di inadempimento a tale obbligo il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto

ART. 17

RISARCIMENTO DANNI E ASSICURAZIONE

1. La Società assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto ed è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.
2. La Società assume a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, al Dipartimento, ai dipendenti di questo, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione dal Dipartimento da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
3. La Società è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per l'attività di assistenza e consulenza svolta, ovvero in generale dei rappresentanti legali e del direttore generale in forza dell'iscrizione al RUI, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze

ed errori professionali propri ovvero negligenze, errori professionali ed infedeltà dei manager, dipendenti o collaboratori o comunque delle persone del cui operato risponde a norma di legge, in relazione all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili.

4. A fronte di tali obblighi, l'Impresa ha stipulato con la Compagnia la polizza assicurativa della Responsabilità Civile Professionale prevista dall'art. 11 del Regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006 con un massimale per sinistro di e nell'anno globalmente di euro valida in tutto il territorio dell'Unione Europea.
5. La copertura assicurativa dovrà essere prestata fino al completo adempimento di tutte le prestazioni contrattuali e in essa dovranno essere considerati terzi anche i dipendenti del Dipartimento. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni dell'Impresa saranno opponibili al Dipartimento.
6. Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo si applica l'art. 11, comma 1 lettera h).
7. Resta comunque ferma la responsabilità dell'Impresa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.
8. La polizza assicurativa prestata dall'Impresa dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici e dalle imprese mandanti.
9. L'Impresa è tenuta a fornire, ad ogni scadenza, copia della quietanza di pagamento dei relativi premi e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza di assicurazione.

ART. 18

SUBAPPALTO

1. Il Broker, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto parte del servizio pertanto si impegna a
2. rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. Il Broker al fine di consentire le verifiche si impegna a trasmettere all'Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni ex art. 105 D.lgs. 50/16, : i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; iv) se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di approvvigionamento.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto: A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Broker è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Broker, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. Il Broker è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione dei danni che dovessero derivare, all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Broker si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
10. Il Broker è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. Il Broker è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
12. Il Broker si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del RUP, il Broker si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Broker affidatario svolgere in

proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione contraente può risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Broker si obbliga a comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
18. Il Broker si impegna a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere depositati all'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
20. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
21. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. 23. L'Amministrazione, provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.
22. **(in alternativa)** L'impresa ha dichiarato di non subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. É fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Dipartimento. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 20

RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, il Dipartimento ha diritto nei casi di:
 - giusta causa
 - reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi;di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Il Dipartimento ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (venti) giorni, da comunicarsi alla Società a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, la Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Dipartimento. Quest'ultimo effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ART. 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Società è nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare (Dipartimento), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. La Società ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Dipartimento e di seguito indicate che la Società si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, la Società deve informare immediatamente il Dipartimento del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Dipartimento per il

trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Dipartimento assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) assistere il Dipartimento del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
- 4. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
 - 5. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Dipartimento da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
 - 6. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Dipartimento del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Dipartimento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
 - 7. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Dipartimento di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Dipartimento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72

ore da quanto il Dipartimento ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Dipartimento debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Dipartimento nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

8. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Dipartimento in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Dipartimento nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
9. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Dipartimento del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Dipartimento - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Dipartimento informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Dipartimento applicherà la penale di cui all'art. 7, c.3 e diffiderà la Società ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, il Dipartimento potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Dipartimento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati personali", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali della Società collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Dipartimento.
11. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Dipartimento, si impegna a: i) restituire al Dipartimento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
12. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
13. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente

contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

14. Su richiesta del Dipartimento, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Dipartimento potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
15. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Dipartimento.
16. Sarà obbligo del Dipartimento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
17. Nel caso in cui la Società agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Dipartimento oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Dipartimento potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
18. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Dipartimento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ART. 22

ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutte le spese e gli oneri per l'espletamento dell'incarico, i rischi allo stesso connessi nonché gli oneri derivanti dalla vigenza, per tutta la durata dell'incarico, della polizza di cui all'art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005.
2. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
3. Nei casi in cui sia dovuta l'imposta di bollo essa è sempre a carico dell'affidatario.

ART. 23
COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni concernenti lo svolgimento dei servizi dovranno avvenire in forma scritta (lettera raccomandata, posta elettronica certificata) e riportare il Codice Identificativo Gara.
2. Ai fini delle comunicazioni di cui al precedente comma l'impresa elegge domicilio al seguente indirizzo: e indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata. *(eventuale) In caso di RTI le comunicazioni effettuate agli indirizzi comunicati dalla mandataria si intendono ricevute e conosciute anche dalle imprese mandanti.*

ART. 24
FORO COMPETENTE

1. Per le controversie che dovessero nascere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto o comunque in connessione o in dipendenza dello stesso saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 25
CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE

1. Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 12, d.lgs. n. 50/2016, in modalità elettronica con firma digitale delle parti.

ART. 26
ALLEGATI

Il presente contratto è corredato dai seguenti documenti:

- **Allegato 1.1:** Capitolato tecnico;
- **Allegato 1.2:** Offerta tecnica;
- **Allegato 1.3:** Patto d'integrità.

Il Committente
Firmato digitalmente

La Società
Firmato digitalmente

CLAUSOLE VESSATORIE

Con la sottoscrizione digitale del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del cod. civ., l'Impresa dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: Art. 4 – Durata contrattuale; Art. 10 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 11 – pagamento dei servizi assicurativi; Art. 12 – Provvigione; Art. 13 - Risarcimento danni e assicurazione; Art. 14 - Clausole penali; Art.15 - Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione; Art. 18- Penali; Art. 20-Recesso ; Art. 21 – Trattamento dei dati personali; Art. 24 - Foro competente.

La Società

Firmato digitalmente